

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

dr.ssa Anna Carla Catalano	Presidente rel.
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano	Consigliere
dr.ssa Maristella Agostinacchio	Consigliere

All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 marzo 2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 333/2021 R.G. lavoro vertente

TRA

I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

(cod.fisc.80078750587) con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente ***all' avv.to Luca Cuzzupoli, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC avv.luca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it***, TUTTI con procura generali alle liti per atto notar P.Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569)

APPELLANTE

E

Castaldo Carmelina

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27/12/2020 l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza n. 9/2021 pronunciata in data 5.1.2021 dal Tribunale di Napoli NORD –

Giudice del lavoro – con la quale, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellata, esso Istituto era stato condannato al pagamento della somma al pagamento della somma di euro 6114 oltre accessori a titolo di t.f.r. maturato nel periodo dal 6.1.08 al 31.12.12 in cui la ricorrente aveva fruito della cassa integrazione in deroga.

Ha dedotto che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto di potere estendere la previsione di cui all'art. 2 comma 2 L 464/1972, norma dettata con esclusivo riferimento alla cassa integrazione a carico della gestione prestazioni temporanee dell'INPS, anche alla diversa fattispecie della cassa integrazione in deroga.

La cassa integrazione ordinaria e straordinaria, infatti, ha natura di prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee dell'INPS, finanziata con i pertinenti contributi di legge, laddove la cassa in deroga è un ammortizzatore sociale, disciplinato da speciali fonti primarie e secondarie e finanziato da appositi fondi a carico della fiscalità generale. Ha confutato anche la pretesa formulata con la domanda subordinata svolta dall'appellata per ottenere l'intervento dell'INPS quale gestore del Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti giuridico e di fatto.

Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado.

Ricostituito il contraddittorio, la appellata non si è costituita.

Disposta la trattazione scritta per emergenza COVID-19, acquisite le note delle parti, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.

L'appello è fondato.

La ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della società Ixfin s.p.a.- dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli 353/06 - dal 1.11.00 fino al 31.12.12 ed era stata collocata in CIGS dal 2.1.05 al 31.12.07 e poi in cassa integrazione in deroga dal 6.1.08 al 31.12.12: sul presupposto che durante tale periodo aveva maturato il diritto a percepire la somma di euro 6114 a titolo di TFR, aveva invano fatto richiesta all'INPS.

Deve premettersi, richiamando e condividendo la motivazione di precedenti sentenze di questa CORTE (sent. n. 3401/2022, sentenza del 22.5.2020 in proced. N. 2165/2016 R.G.), che la norma dell'art. 2120 cod. civ. al terzo comma contiene un'eccezione al fondamento rigorosamente retributivo del computo del T.f.r., con la seguente previsione: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

In applicazione del principio in questione, la norma dell'art. 2 comma 2 della legge 464/1972 ha stabilito che, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro possa chiedere alla Cassa integrazione il rimborso delle relative quote.

La l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, cit., ha, infatti, disposto nei seguenti termini: *<<Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto>>.*

E detta disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l'abrogazione dei <<commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675>> (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell'INPS nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410).

Dunque, in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il trattamento di fine rapporto nella quota maturata durante il periodo integrazione salariale è stato posto a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera" nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 675/1977 e quella del d.l. 86/1988 ed a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a

questo periodo, a condizione che al termine del periodo di integrazione salariale il lavoratore venisse licenziato o comunque non venisse rioccupato nella stessa azienda.

La richiamata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2 - la cui *ratio* è stata individuata nella intenzione del legislatore di «perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza» (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è stata espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Va rimarcato che il trattamento (di sostegno al reddito) fruito dal lavoratore si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter; l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21).

Tratto comune delle disposizioni in esame è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziare che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale

gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).

L'articolata disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.

In conclusione, non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell'intervento in deroga della Cassa Integrazione Guadagni e, come anticipato, nell'esaminato motivo del gravame rimane assorbita ogni altra questione.

Per completezza ricostruttiva, appare opportuno rammentare brevemente, quale sia la disciplina attuale, valutato che la legge 464/1972 è stata abrogata dal d.lgs. 148/2015. Ebbene, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro con circolare 24/2015, per i trattamenti che sono richiesti a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero dal 24 settembre 2015, l'onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori nel periodo di Cassa integrazione è sempre a carico del datore di lavoro, a prescindere da quali siano le sorti del rapporto.

Tali conclusioni trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità: nella recentissima sentenza n. 25838 del 1 settembre 2022 la Cassazione ha esaminato la possibilità di estendere la regola della maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro anche alla ipotesi di cassa integrazione in deroga.

Come è noto, l'art. 2, comma 64 l. 92/2012 ha introdotto, “al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivante dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016”, la facoltà del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concedere “trattamenti di integrazione salariale e di mobilità ... sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, primo comma, lett. a) D.L. 185/2008, conv. con mod. in l. 2/2009, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo”.

L'art. 2 del d.m. del lavoro 1 agosto 2014, n. 83743 ha, poi, disciplinato l'istituto come strumento di ammortizzazione sociale concedibile o prorogabile per le causali indicate (situazioni aziendali dipendenti da eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione: al primo comma), mai in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di una sua parte (secondo comma), previa utilizzazione degli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue (ottavo comma) e tanto ad imprese non soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS (nono comma) che ad imprese ad essa soggette (decimo comma).

La Corte di Cassazione ha affermato che anche la CIGD debba essere computata ai fini del T.f.r., quale ulteriore strumento di integrazione salariale, a sostegno delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016, *ma con utilizzazione delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione (istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale confluenti anche le risorse del Fondo per l'occupazione e le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria*

dal CIPE alla formazione, a norma dell'articolo 18, primo comma, lett. a) d.l. 185/2008, conv. con mod. in l. 2/2009).

Si è ritenuto, cioè, che anche la cassa in deroga rientri a pieno titolo nella previsione del terzo comma dell'art. 2120 c.c., in quanto “caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale”, di natura eccezionale rispetto alla regola ordinaria del primo comma dello stesso articolo *“nel senso che i periodi ivi indicati di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, figurano come periodi di retribuzione normale anche se la conservazione della retribuzione fosse limitata a una aliquota percentuale di essa”,* (così Corte cost. 14 luglio 1988, n. 802)

Tale trattamento, tuttavia, grava, secondo l'illustrata legge istitutiva, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ne deriva, nel caso di specie, la erroneità della gravata sentenza con la quale l'I.N.P.S. e non il Fondo è stato condannato al pagamento del t.f.r. per il periodo di integrazione salariale in deroga.

Dunque, la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado – assorbita ogni altra questione- deve essere respinta, per la sopra esposte “ragione più liquida”, dovendosi escludere che l'Inps sia debitore principale della quota di TFR maturata durante il periodo di CIG in deroga goduto dall'appellata.

La complessità e novità delle questioni dibattute, oggetto di recente intervento giurisprudenziale di legittimità in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Castaldo Carmelina con il ricorso di primo grado;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli, il 13 marzo 2023

Il Presidente Est.

Dr.ssa Anna Carla Catalano

